

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 23 gennaio 2017, n. 2

Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,7MW (n.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Brindisi (BR) in località "Masseria San Paolo" (Foglio 163 p.IIIa 547);

un cavidotto interrato 20 KVdi lunghezza pari a circa 1900 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna MT;

n. 1 cabina di consegna MT (Foglio 153 p.IIIa 72);

un cavidotto interrato AL 185 mm²di lunghezza pari a circa 200 m per la connessione in "entra-esce" sulla linea MT "P.S.Pietro", di proprietà ENEL SpA.

Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. con sede legale in via Napoli 363/I – BARI.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione entro un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha approvato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la "Analisi di scenario della pro-

duzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti”;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla medesima conferenza.

Rilevato che:

- la Società Energie per il Futuro S.r.l., con nota acquisita al prot. n.7190 del 01/07/2009 presentava istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,7 MW (n.1 aerogeneratore) nel Comune di Brindisi (BR) in località “Masseria San Paolo”, ai sensi della D.G.R. n. 35/2007;
- ENEL SpA, con nota prot. n. 286396 del 18/06/2008, comunicava la soluzione di connessione che prevedeva l'allacciamento dell'impianto alla rete MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna connessa alla linea MT “P.S.Pietro”, alimentata dalla Brindisi I2 e da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa; tale soluzione prevedeva una connessione in entra-esce dalla Linea MT P.S.Pietro, mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL 185 mm² e la costruzione di una cabina di consegna; in data 18/07/2008 la Società comunicava ad ENEL SpA di accettare la predetta soluzione di connessione;
- la Società, con nota del 19/06/2009, attestava che, “ricadendo l'area di intervento all'interno del perimetro dell'area dichiarata ad elevato rischio ambientale con DM 30 novembre 1990, ai sensi dell'art. 4 comma 9 della L.R. n. 11/2011, il parametro di 1 MW è diminuito a 0,7 MW”, pertanto “l'opera rimane esclusa dalle procedure di cui alla LR n. 11/2001”;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n.10327 del 29/09/2009, comunicava il trasferimento della titolarità del progetto in oggetto in favore della Società Energie per il Futuro 2 S.r.l.;
- il Servizio Energia, con nota prot. n. 12462 del 16/11/2009, inoltrava alla proponente richiesta di integrazione della documentazione tecnico – amministrativa risultata carente ai sensi della D.G.R. n. 35/2007; a causa del mancato recapito della predetta richiesta segnalato dalla Società con nota acquisita al prot. n. 8958 del 10/06/2010, lo scrivente provvedeva a trasmetterla nuovamente con nota prot. n. 9445 del 17/06/2010; tale richiesta veniva riscontrata dalla Energie per il Futuro 2 S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 11979 del 28/07/2010;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.12885 del 03/09/2010, comunicava l'avvio del procedimento alla Società ed alle Amministrazioni/Enti coinvolte, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 15983 dell'11/11/2010, comunicava di aver depositato presso le Amministrazioni/Enti copia del progetto definitivo ai fini dell'espressione del parere di competenza;
- l'Ufficio Energia, con nota prot. n.17989 del 29/12/2010, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 18/01/2011, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 18/01/2011 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate e durante la quale si acquisivano i seguenti pareri/note:
 - Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo - prot. n.118 del 13/01/2010;

- Ministero Sviluppo Economico - UNMIG - prot. n.5692 del 16/11/2010;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n.5525 del 02/12/2010;
- Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n.26122 del 10/11/2010;
- Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive - prot. n.9632 del 14/12/2010;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n.575 del 13/01/2011;
- Arpa Puglia - DAP di Brindisi - prot. n.1599 del 13/01/2011;
- Comune di Brindisi - Ufficio Pianificazione Urbana - prot. n.178 del 17/01/2011;
- Regione Puglia - Servizio Tutela della Acque - prot. n.72 della 17/1/2011;
- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n.424 del 17/1/2011;
- ASL Brindisi - prot. n.2550 del 17/1/2011;
- Acquedotto Pugliese SpA – prot. n. 5701 del 18/01/2011;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto – prot. n. 17109 del 02/12/2010;

in conclusione di seduta, il Responsabile del Procedimento segnalava alla Provincia di Brindisi, autorità ambientale competente per territorio, quanto rilevato da ARPA Puglia in merito alla necessità di una verifica di compatibilità ambientale, ai sensi della L.R. n.11/2001, per il progetto in esame unitamente al progetto analogo presentato dalla medesima Società nel Comune di Brindisi in località "Tuturano". Il medesimo Responsabile si riservava di verificare se il procedimento in esame ricadesse nel campo di applicazione del R.R. n.24/2010 e della DGR 3029 del 30/12/2010 ed, infine, invitava la Società ad ottemperare alle richieste di documentazione integrativa formulate dagli Enti (Comune di Brindisi, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA Puglia);

- l'Ufficio Energia, con nota prot n. 1434 dell'08/02/2011, trasmetteva alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi del 18/01/2011;
- successivamente alla riunione della conferenza di servizi si acquisivano i seguenti ulteriori pareri/note:
 - Comando Militare Esercito "Puglia" – prot. n. 878 del 20/01/2011;
 - Ministero Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 927 del 20/01/2010;
 - Regione Puglia - Servizio Agricoltura - prot. n. 5562 della 25/01/2011 e prot. n. 69496 del 08/09/2011;
 - Aeronautica Militare – III Regione Aerea – prot. n. 10168 del 02/03/2011;
- la Società, con note del 26/07/2011 e successive, trasmetteva le integrazioni documentali richieste dal Servizio Agricoltura regionale, dal Comune di Brindisi, dall'Arpa Puglia e dall'Autorità di Bacino della Puglia in sede di conferenza di servizi del 18/01/2011;
- il Settore Urbanistica del Comune di Brindisi, con nota prot. n.9892 del 15/09/2011 acquisita dallo scrivente in data 14/10/2011 al prot. n.12298, trasmetteva il proprio diniego al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/04;
- ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi, alla luce dell'ulteriore documentazione integrativa prodotta dalla Società, con nota prot. n. 44858 del 15/09/2011, esprimeva una valutazione tecnica sfavorevole alla realizzazione dell'impianto;
- il Servizio Energia, alla luce del predetto diniego espresso dall'Amministrazione comunale, con nota prot. n. 14077 del 23/11/2011, comunicava alla Società il preavviso di diniego al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/90; la proponente, con nota acquisita al prot. n. 14985 del 16/12/2011, trasmetteva le proprie controdeduzioni in merito;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n.62 del 09/01/2012, trasmetteva le suddette controdeduzioni al Comune di Brindisi ai fini dell'espressione del definitivo parere paesaggistico sul progetto di che trattasi; nella medesima nota si precisava che in mancanza di una revisione di detto parere paesaggistico, sarebbero rimasti validi i motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento di Autorizzazione Unica;
- la suddetta nota prot. n.62 del 09/01/2012 rimaneva priva di riscontro, pertanto il Servizio Energia, con

nota prot. n. 3658 del 17/04/2012, comunicava alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. la conclusione del procedimento con il diniego dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, in virtù del parere paesaggistico sfavorevole al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica da parte del competente Comune di Brindisi emesso con nota prot. n.9892 del 15/09/2011;

- l'Autorità di Bacino della Puglia, alla luce della documentazione integrativa trasmessa dalla proponente in data 05/08/2011, con nota prot. n. 703 del 19/01/2012, richiedeva alla Società di ottemperare a tutte le richieste già formulate con nota prot. n. 424 del 17/01/2011, oltre a fornire ulteriori approfondimenti in relazione agli elaborati trasmessi, in assenza delle quali il parere era da intendersi negativo;
- successivamente il Comune di Brindisi, con nota acquisita al prot. n.4594 del 16/05/2012, comunicava che in data 23/04/2012 la Commissione Locale Comunale per il Paesaggio aveva confermato il proprio parere contrario in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'impianto eolico in oggetto;
- la Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. proponeva ricorso presso il TAR Puglia Sede di Lecce per l'annullamento del provvedimento di diniego dell'Autorizzazione Unica nonché delle suddette note prot. n. 9892 del 15/09/2011 e n. 4385 del 23/04/2012 del Comune di Brindisi con le quali veniva denegata l'Autorizzazione Paesaggistica;
- il TAR Lecce, con Sentenza n. 1782 del 25/10/2012, accoglieva il succitato ricorso in quanto il parere paesaggistico reso dal Comune si fondava sull'erroneo presupposto dell'inclusione dell'intervento in zona sottoposta alla salvaguardia delle visuali panoramiche, mentre non era stata condivisa la censura volta ad escludere la necessità dell'Autorizzazione Paesaggistica, in base a quanto disposto dall'art. 5.02 c. 1.07 del PUTT/P;
- il Servizio Energia, con nota prot. n. 10409 del 06/11/2012, invitava l'Amministrazione comunale ad ottemperare con la massima urgenza alla suddetta Sentenza n.1782/12, al fine di consentire al medesimo Servizio una celere conclusione del procedimento de quo;
- in data 23/01/2013, il Comune di Brindisi proponeva appello presso il Consiglio di Stato per la riforma della Sentenza n. 1782/12 del TAR Puglia – Sez. Lecce;
- l'Ufficio Energie Rinnovabili, preso atto che la succitata richiesta al Comune di Brindisi rimaneva priva di riscontro, con nota prot. n. 1802 del 16/04/2015, invitava nuovamente l'Amministrazione comunale a voler rilasciare il prescritto parere paesaggistico;
- il Comune di Brindisi – Settore Urbanistica e Assetto del Territorio, in riscontro alle succitate richieste dello scrivente, con nota prot. n. 35209 del 05/05/2015, comunicava che, in data 20/11/2012 con verbale n.3/PAE, la Commissione Locale Comunale per il Paesaggio, ai sensi del comma 3 dell'art. 148 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., aveva preso atto della Sentenza del TAR Puglia – Lecce n.1782/12 in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'impianto eolico in oggetto; il medesimo Settore Urbanistica, al fine di dare esecutività a quanto disposto dal TAR Puglia, rendeva noto che l'Amministrazione Comunale aveva presentato appello presso il Consiglio di Stato per la riforma della citata Sentenza n.1782/12 e che lo stesso risultava pendente;
- la Società Energie per il Futuro 2 Srl, con nota acquisita al prot. n. 2876 del 05/08/2016, diffidava la Regione Puglia ed il Comune di Brindisi a rilasciare i titoli abilitativi di competenza in esecuzione della Sentenza n.1782/12 del TAR Puglia;
- il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 71789 del 31/08/2016, comunicava che “sotto l'aspetto esclusivamente paesaggistico, in data 20/11/2012 con verbale n.3/PAE, la Commissione Locale Comunale per il Paesaggio, ai sensi del comma 3 dell'art. 148 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., aveva preso atto della Sentenza del TAR Puglia – Lecce n.1782/12” e che, inoltre, dalla “verifica dell'ubicazione dell'impianto eolico (Foglio 163 ptc 547) e della cabina di consegna (Foglio 153 ptc 72) tramite SIT regionale, l'intervento non risulta coincidente con i Beni Paesaggistici (BP) o Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) ai sensi del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR); infine comunicava che “la conformità dell'intervento agli ATE e negli ATD sarà verificata nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo abilitativo in quanto gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni delle NTA del PUTT/P sono da considerarsi norme urbanistiche di piano”;

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 3292 del 16/09/2016, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 30/09/2016 ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. ii.; con la medesima nota si invitava la Società ad integrare la documentazione progettuale a corredo dell'istanza, compresa quella richiesta dall'Autorità di Bacino della Puglia con le succitate note, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.3029/10 ed a trasferirla interamente sul portale telematico www.sistema.puglia.it al fine di renderla disponibile alle Amministrazioni/Enti per l'espressione dei pareri definitivi di competenza; inoltre, si invitava la proponente a produrre apposita perizia giurata alla competente autorità ambientale in ordine alla non sussistenza delle condizioni individuate dal D.M. 30 marzo 2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome", previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, ai fini dell'abbattimento della soglia oltre la quale è necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006; infine, la scrivente invitava il Comune di Brindisi a partecipare ai lavori della convocata conferenza di servizi per esprimersi in merito agli aspetti di propria competenza, con particolare riferimento a quanto contenuto nelle conclusioni della nota prot. n. 71789 del 31/08/2016;
- la Società Energie per il Futuro 2 Srl, con nota acquisita al prot. n. 3323 del 22/09/2016, comunicava alla scrivente ed alle Amministrazioni coinvolte che non avrebbe adeguato l'istanza di Autorizzazione Unica alla disciplina introdotta dalla D.G.R. n. 3029/2010 e che non era tenuta a produrre ulteriore documentazione integrativa; con la medesima nota la Società autocertificava che l'impianto risultava escluso dalla verifica di assoggettabilità a VIA non sussistendo le condizioni elencate al paragrafo 4 dell'allegato al D.M. 30/03/2015;
- in data 30/09/2016 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione del Comune di Brindisi e durante la quale si acquisivano i seguenti pareri/note:
 - Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed Ecologia – prot. n. 38152 del 27/09/2016;
 - Comando Militare Esercito "Puglia" – prot. n. 17115 del 29/09/2016;
 - Comando Marittimo Sud – prot. n. 33105 del 28/09/2016;
 - Regione Puglia – Servizio Provinciale Agricoltura di Brindisi – prot. n. 3470 del 29/09/2016;
 - Modulo - parere del Comune di Brindisi – Ufficio Tecnico del 30/09/2016;

preso atto delle dichiarazioni del Comune e della Società in sede conferenziale, il Responsabile del procedimento concludeva positivamente la procedura autorizzativa. In merito alle richieste integrative avanzate dall'Autorità di Bacino della Puglia, il medesimo Responsabile stabiliva che fossero discusse ed ottemperate nella fase esecutiva a valle del rilascio dell'autorizzazione unica.

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive** - prot. n. 9632 del 14/12/2010: comunica che "ai soli fini minerari, si esprime **nulla osta** di massima alla realizzazione del progetto pari oggetto, acclarato in data 02.11.2010 al prot. AOO_154 n. 8693, assegnato e pervenuto c/o questa Struttura Provinciale in data 16.11.2010. Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns. tutela, la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. n.1775/33, art. 120. Resta inteso, comunque che all'atto della costruzione dell'impianto di cui all'oggetto si terrà conto delle distanze, dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dimesse, previste dal D.P.R. 09 aprile 1959, n°128 "norme di Polizia delle miniere e delle cave". Il presente nulla osta di massima non esime il proponente dal munirsi di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta, previsto da altra normativa vigente, necessario al fini della realizzazione dell'opera";
- **Regione Puglia – Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Brindisi** - prot. n. 26122 del 10/11/2010: comunica che "In riferimento alla pratica in oggetto, si comunica che dagli atti d'ufficio è emerso che le zone oggetto di richiesta individuate catastalmente al Comune di Brindisi al Fg. 153 P.II-le-30-72-192-194-195-210-213-315-358-362-363-366-367-368-530-531-532 - Fg. 163 P.II-le-547-757-758, NON risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/23. Pertanto eventuali lavori da realizzare su dette superfici non necessitano di alcun parere da parte dello scrivente Servizio Fore-

ste. Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Servizio, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 10 del 30/06/2009 "Tagli Boschivi";

- **Regione Puglia – Servizio Provinciale Agricoltura di Brindisi** - prot. n. 3470 del 29/09/2016: comunica che "In relazione all'oggetto si informa che questo Servizio è competente in materia di svenimento di alberi di ulivo, quindi, qualora ciò si rendesse necessario nel corso dell'implementazione delle opere in oggetto, occorrerà preliminarmente acquisirne l'autorizzazione secondo quanto previsto dalle seguenti norme vigenti:

- Legge 144/51 "Divieto di abbattimento di alberi di ulivo";

- Legge Regionale 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

Si precisa, a tal riguardo, che la nostra competenza attiene solo al rilascio del Decreto autorizzativo di cui alla Legge 144/51 per lo spostamento o abbattimento di eventuali alberi di ulivo presenti dove occorre realizzare l'eventuale "opera". Detta legge, che vieta l'abbattimento di alberi di ulivo oltre il numero di 5 ogni biennio, tra le deroghe al divieto prevede quella per la realizzazione di opere pubbliche, però già autorizzate, pertanto il nostro intervento si colloca a "valle" cioè quando il progetto e/o il decreto di esproprio, definitivi ed esecutivi, sono stati già approvati. Fa eccezione la presenza di ulivi monumentali di cui alla Legge Regionale 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia", caso in cui il Decreto autorizzativo al solo spostamento può essere rilasciato da questo Servizio solo dopo aver acquisito il prescritto parere della competente commissione della Sezione Ecologia - Alberi Monumentali - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio della Regione Puglia - Bari. Anche nel caso della Legge Regionale 14/2007 all'art. 11 è prevista la deroga per la realizzazione di opere pubbliche. Si evidenzia inoltre, che qualora per le aree interessate all'intervento, risultano in essere opere fisse realizzate con contributi pubblici ai sensi di bandi regionali POR 2000/2006, PSR 2007/2013 e OCM vino, e non siano ancora trascorsi 10 anni dall'accertamento di regolare esecuzione delle opere, le stesse non possono essere distolte dalla loro destinazione d'uso";

- **Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Ufficio Coordinamento STP BA/FG** - prot. n. 93340 del 22/10/2010: comunica "la propria non competenza in merito al progetto in argomento. Con la circostanza, si rappresenta alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. che dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Servizi relativa al rilascio dell'Autorizzazione unica di cui trattasi, e prima dell'inizio dei lavori, occorre richiedere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.13/2001, il deposito del progetto esecutivo delle strutture, prescritto per le zone sismiche. Si fa presente, inoltre, che per il rilascio dell'Autorizzazione per l'esecuzione di eventuali opere di attraversamento, con linee di vettoramento, del reticolo idrografico demaniale, le stesse dovranno essere sottoposte, su forniate domanda della Ditta medesima, a preventiva Autorizzazione onerosa da parte di questo Ufficio, ai sensi del R.D. n. 523/1904, previa acquisizione del parere-favorevole di competenza dell'A.d.B della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo";

- **Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque**- prot. n. 72 del 17/01/2011: comunica che "L'impianto in oggetto prevede opere strutturali, cavidotti di collegamento e cabine da realizzarsi su terreni che insistono sui fogli di mappa catastale n.163 e 153 del comune di Brindisi (BR) che ricadono in una delle Aree interessate da contaminazione salina dei corpi idrici sotterranei (Tav. B del Piano di tutela delle Acque). In tali aree, il Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.) ha previsto misure tese ad alleviare lo stress sulla falda (si vedano in proposito le misure 2.10 nell'allegato 14 del (P.T.A.), tra le quali:

1. sospensione al rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acqua dolce di falda da utilizzare a fini Irrigui od industriali;
2. verifica della quote di attestazione dei pozzi e limitazioni alla massima portata emungibile, allatto dell'eventuale rinnovo di concessioni già esistenti.

Pertanto si esprime parere favorevole di compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque a condizione che, qualora siano previste opere per il prelievo di acqua, vengano rispettati i vincoli sopra indicati";

- **Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia** – prot. n. 575 del 13/01/2011: comunica che "l'area

interessata dalle opere in progetto (impianto eolico, cabina di consegna, cavidotti e infrastrutture connesse) non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 ma può rivelare testimonianze archeologiche, legate alle forme del popolamento antico in età preistorica, messapica, romana e medioevale, già note nel comparto territoriale dalla bibliografia archeologica (cfr. L. QUILICI - S. QUILICI GIGLI, *Repertorio dei beni culturali archeologici della Provincia di Brindisi*, Fasano 1975). Il territorio interessato corrisponde, inoltre, per l'età romana all'*ager brundisinus* ed ha restituito documentazione archeologica relativa alle suddivisioni agrarie e agli impianti agricoli (cfr. *Notiziario delle attività di tutela* della Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia, edito in Taras - Rivista di archeologia). Premesso quanto sopra, questa Soprintendenza, per quanto di stretta competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere alle seguenti condizioni:

- prima dell'inizio dei lavori il progetto dovrà essere integrato con la carta archeologica georeferenziata del territorio interessato da tutte le opere in progetto, in cui dovranno essere riportati tutti i dati ricavabili da prospezioni archeologiche di superficie, dalla fotointerpretazione e dalla bibliografia archeologica, secondo i criteri elencati nell'allegato alla presente;
- qualora le prospezioni di superficie dovessero concludersi con l'accertamento di presenze archeologiche nelle aree interessate dalle opere, questa Soprintendenza potrà richiedere l'esecuzione degli accertamenti archeologici ritenuti più opportuni;
- tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalla fase di cantierizzazione, con controllo archeologico continuativo. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine;
- tutte le attività legate alla redazione della carta archeologica, al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto al vaglio di questa Soprintendenza;
- l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione OS25;
- la data d'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questa Soprintendenza. Questa Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori”;
- **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto** – prot. n. 17109 del 02/12/2010: rileva che “l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di propria specifica competenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004”;
- **Comune di Brindisi** – prot. n. 71789 del 31/08/2016: comunica che “In riscontro alla richiesta della Società Energie per il Futuro 2 SRL prot. 10/16/EPF2/GB, registrata al Protocollo Generale di questa A.C. al n.65389 in data 04/08/2016, per il rilascio del titolo abilitativo per la costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eolica denominato “BRINDISI 1, si comunica che sotto l'aspetto esclusivamente paesaggistico, in data 20/11/2012 con verbale n.3/PAE, la Commissione Locale Comunale per Paesaggio, ha preso atto della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n.1782/2012, in riscontro alla richiesta della Regione Puglia - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica del 16/04/2015 prot. AOO_159/0001802, come già comunicato con nota prot. Gen. n.35209 del 05/05/2015, che ad ogni buon conto si allega in copia alla presente come parte integrante e sostanziale della presente. Si coglie l'occasione per comunicare che, dalla verifica dell'ubicazione dell'impianto eolico (Foglio 163 ptc 547) e della cabina di consegna (Foglio 153 ptc 72) tramite il SIT regionale, l'intervento non risulta coincidente con Beni Paesaggistici (BP) o Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) ai sensi del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR); pertanto come, tra l'altro, chiarito la stessa Regione Puglia - Settore Paesaggio con circolare n. AOO/SP1/000432 del 10/06/2016, nelle aree perimetrate esclusivamente come ATD ed ATE per i Comuni dotati di strumento urbanistico adeguato al PUTT/p non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica

ex art.5.01 del PUTT/P in quanto il PUTT/P non è più vigente decorso un anno dell'entrata in vigore del PPTR (23/03/2015). Per quanto sopra esposto si comunica che la conformità dell'intervento agli ATE e negli ATD sarà verificata nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo abilitativo in quanto gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni delle NTA del PUTT/P sono da considerarsi norme urbanistiche di piano".

Si rileva che il Comune di Brindisi, in sede di conferenza di servizi del 30/09/2016, ha comunicato che "l'intervento proposto, configurabile nel codice impianto E.4c) secondo la classificazione dell'allegato 2 del R.R. n.24/2010, risulta compatibile con la destinazione urbanistica dei suoli in quanto ricadente in zona omogenea E (Agricola) del vigente PRG e pertanto risulta ammissibile. Si attesta la conformità dell'intervento agli ambiti di tutela paesaggistici come disposto dalla circolare della Regione Puglia n.AOO/SP1/000432 del 10/06/2016. Si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che i cavidotti seguano, per quanto possibile, la viabilità esistente e siano posti ad una profondità maggiore di ml. 1,00 dal piano di campagna;
- che la fondazione della torre, affinché sia opportunamente mitigata, venga posta ad almeno ml. 1,00 dal piano di campagna;
- che tutta la viabilità di servizio e piazzole di sosta siano del tipo permeabile;
- che la cabina di consegna venga posta ad una distanza di mt. 10 dai confini;
- che le eventuali recinzioni siano realizzate in rete metallica e paletti, con esclusione di opere in c.a., ed abbiano altezza di mt. 2 dal piano di campagna e vengano realizzati varchi delle dimensioni di cm 20x20 per consentire il passaggio della microfauna;
- che vengano previste opere di mitigazione attraverso la messa a dimora di piante autoctone lungo le recinzioni e le cabine;
- che venga rispettato l'impegno a stipulare la convenzione con il Comune come indicato nella nota prot. n. 48938 del 03.08.2011 sottoscritta dal legale rappresentante della società EPF2 Srl;
- qualora la realizzazione dei cavidotti elettrici connessi con gli impianti fotovoltaici da realizzarsi nel perimetro amministrativo di Brindisi coincidano con la viabilità comunale, si prescrive che la Società proponente, entro venti giorni prima della cantierizzazione comunichi la data d'inizio dei lavori ai seguenti Settori di questa A.C.: - Urbanistica e Assetto del Territorio Ufficio del Piano; Lavori Pubblici - Ufficio Strade; - Viabilità e Traffico;
- che le caratteristiche tipo - morfologiche di tutte le strutture di sostegno e le recinzioni siano coerenti a garantire la veicolazione della piccola fauna nonché la piena funzionalità ambientale del territorio circostante, le strutture di sostegno dovranno essere semplicemente infisse nel terreno senza utilizzo di c.l.s., la recinzione dovrà essere realizzata per intero in rete metallica a maglia larga, l'altezza non dovrà essere superiore 2,00 metri complessivi e lungo l'intero perimetro dovrà essere realizzata una fascia tampone vegetazionale costituita da essenze arbustive autoctone;
- che i manufatti costituenti l'impianto rispettino le distanze di mt.10 dai confini di proprietà;
- che venga approfondito, con appositi elaborati di analisi e studio, il rapporto tra l'impianto e l'area di intervento e la situazione a contorno in merito a:
 - presenza di terreni irrigui o ad alta qualità produttiva potenzialmente assoggettabili a tutela secondo l'art. 51 della l.r.56/80;
 - il livello di classe rispetto al Land Capability Classification;
 - di individuazione e censimento, in dettaglio, delle eventuali peculiarità paesaggistico - ambientali del sito interessati dalle opere di trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico con particolare riferimento agli elementi dei "sistemi" che configurano il cosiddetto "paesaggio agrario";
- che all'ultimazione dei lavori venga richiesto a questa A.C. il certificato di agibilità ai sensi dell'art.24 del D.P.R. n°380/2001 e ss. mm. ed ii. e che a tal proposito la cabina elettrica di trasformazione in quanto connessa e funzionalmente alle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici venga accatastata, all'Agenzia del Territorio di Brindisi, e classificata D/1 opifici giusta circolare dell'Agenzia del Territorio n°6771 del 26/09/2008.

Si richiama l'attenzione in merito all'eventuale necessità dell'attivazione delle procedure di cui alla L.R. 11/2001 come precedente rilevato anche alla luce di quanto comunicato per casi simili dal Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi prot n° 58911/8772 del 13/09/2010 che ad ogni buon conto si allega in copia, nonché in relazione a quanto previsto dal comma 42 dell'art. 27 della Legge n. 99/2009.

Si rammenta la necessità dell'attivazione, della procedura di cui al comma 7 art. 5 L.R. 25/2008 in merito alla pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune”;

- **Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio** – prot. n. 38152 del 27/09/2016: comunica che “Dalla documentazione trasmessa dal proponente si desume che Energie per il Futuro 2, intende installare un impianto eolico, costituito da un unico aerogeneratore e dalle relative opere ed infrastrutture connesse e indispensabili, denominato “BRINDISI 1”, di potenza pari a 0,7 MW, da realizzarsi nel territorio del Comune di Brindisi (BR), in località “Masseria San Paolo”, su un fondo identificato al catasto, terreni al foglio 163, p.lla 547. La L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. prevede l'effettuazione della verifica di assoggettabilità a VIA per gli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento di potenza superiore ad 1MW (di cui al punto B.2.g/3 dell'allegato B di detta Legge); tuttavia, per via della riduzione della soglia dimensionale pari al 30% operata dal comma 9 dell'art. 4, applicabile al caso di specie, la soglia di potenza oltre la quale era necessario il preventivo esperimento di tale procedura scende a 0,7 MW. Come desumibile dalla documentazione trasmessa dal proponente con nota del 20/09/2016, non sono applicabili al caso di specie le condizioni di cui al paragrafo 4 del D.M. 30/03/2015 innanzi menzionato, in ragione delle quali la soglia dimensionale dovrebbe subire una riduzione del 50%. Tutto quanto sopra premesso a parere del Servizio scrivente l'impianto eolico in questione non rientra nel campo di applicazione della normativa sulla VIA”;
- **Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Sezione UNMIG di Napoli** – prot. n. 110 del 13/01/2011: comunica che “questo Ufficio con nota del 16 novembre 2010, prot. n. 5692, ha espresso il proprio nulla osta di competenza ai sensi e per gli effetti del disposto ex R.D. 11.12.1933, n. 1775 di T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici. Detto nulla osta, che si trasmette in allegato, ovviamente, è riferito al tracciato di cui agli elaborati grafici progettuali acquisiti agli atti, di tal che eventuali e sostanziali varianti successive dovranno essere oggetto di specifica valutazione”. In dettaglio, il citato parere recitava che “dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati, è risultato che la linea elettrica in oggetto ATTUALMENTE non interessa zone vincolate da titoli minerari. Pertanto, per quanto di competenza di quest'Ufficio, NULLA OSTA alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto» fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 sulle “Norme di Polizia delle miniere e delle cave”;
- **Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata** – prot. n. 927 del 20/01/2011: comunica che “Vista l'istanza con la quale la Società ENERGIE PER IL FUTURO 2 S.r.l. ha chiesto, per motivi di urgenza, di iniziare la costruzione del suindicato elettrodotto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private SI RILASCIÀ ai sensi dell'art. 113 del R.D. n.1775 dell'11.12.1933, il NULLA OSTA PROVVISORIO alla costruzione per rimpianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. 11 rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tic. Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Si resta inoltre in attesa di ricevere da parte della società in indirizzo, la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata. Il presente NULLA OSTA PROVVISORIO viene

concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla ENERGIE PER IL FUTURO 2 S.r.l. in data 28/09/2003 e registrato a BARI e senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259”;

- **Aeronautica Militare – III Regione Aerea** – prot. n. 10168 del 02/03/2011: comunica che “si rilascia il nulla osta dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza dello scrivente, alla realizzazione di quanto in oggetto. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento “b”. La documentazione tecnica trasmessa allo scrivente dovrà essere altresì inviata al C.I.G.A. in conoscenza”;
- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto** - prot. n. 5525 del 02/12/2010: rappresenta che “per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse indicate in argomento, come da documentazione acclusa alla nota in riferimento d). Si ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare l'esigenza che la Società proponente provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota”;
- **Comando Militare Esercito “Puglia”** – prot. n. 878 del 20/01/2011: comunica che “tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stato oggetto di bonifica sistematica, concede il nulla osta:
 - evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08);
 - rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI”;
- **Autorità di Bacino della Puglia** - prot. n. 703 del 26/01/2012: comunica che “Con riferimento alla nota richiamata in oggetto, acquisita agli atti con prot. n. 9452 del 05/08/2011, con la quale la società Energie per il Futuro 2 S.r.l. trasmetteva documentazione integrativa, ottemperando in parte a quanto richiesto da questa Autorità con precedente nota prot. n. 424 del 17/01/2011, si rappresenta quanto segue.

Dall'esame degli elaborati tecnici trasmessi si rileva che la delimitazione del bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura non è stata correttamente individuata e, di conseguenza, ha condotto ad una stima inadeguata delle portate con tempo di ritorno fino a 30 e 200 anni. Inoltre, in merito allo studio di compatibilità idrologica ed idraulica (Elaborato tecnico 18), effettuato in regime di moto permanente attraverso l'implementazione di modello monodimensionale con il software Hec - Ras, non appaiono del tutto condivisibili i valori utilizzati per definire le condizioni idrauliche al contorno del modello stesso, con particolare riferimento alla stima del CN(II). Tenuto, altresì, presente che, secondo quanto riportato nell'Elaborato tecnico 19 (Relazione Tecnica attraversamento reticolo idrografico), l'attraversamento del canale “Foggia di Rau”, riportato sulla cartografia ufficiale I.G.M.I. in scala 1:25000, da parte del cavidotto di connessione dell'impianto alla RTN, sarà realizzato mediante scavo semplice in trincea, con profondità pari a 2 metri in corrispondenza dell'alveo del citato corso d'acqua, alla documentazione integrativa trasmessa non risulta essere allegato uno studio relativo alla stima del potere erosivo della corrente per eventi di piena duecentennale in corrispondenza dell'attraversamento stesso, atto a dimostrare che per la posa del cavidotto interrato rispetto al fondo alveo sia garantito un franco 2 m sotto il livello di possibile erosione del canale in questione. Infine, alla documentazione trasmessa non risultano essere allegati elaborati tecnici inerenti i tratti di strade esistenti per i quali si prevede l'adeguamento, così come richiesto al punto 1. della citata nota prot. n. 424 del 17/01/2011, nonché i tratti di viabilità di nuova realizzazione.

Al fine del rilascio del parere di propria competenza, questa Autorità ritiene, dunque, indispensabile che la Società proponente ottemperi tutte le richieste già formulate con la predetta nota prot. n. 424 del 17/01/2011, ad ogni buon conto allegata alla presente, oltre a fornire gli ulteriori approfondimenti che si rendono necessari in relazione all'esame degli elaborati già trasmessi, e che, pertanto, provveda ad integrare ulteriormente la documentazione trasmessa con:

1. elaborati grafici e tecnico-descrittivi che riportino, anche su base ortofoto e in scala opportuna, i tratti di strade esistenti per i quali si prevede l'adeguamento ed i tratti di viabilità di nuova realizzazione; nel caso in cui dette opere intersechino il reticolo idrografico, e siano pertanto interessate dalla realizzazione di manufatti idraulici, si dovrà garantire un franco di almeno 1 metro fra il pelo libero del livello di piena, generato per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni, e l'intradosso del manufatto. In particolare, il citato studio di compatibilità idrologica ed idraulica dovrà essere redatto tenendo anche in conto le osservazioni espresse in precedenza in riferimento all'elaborato n.18 trasmesso dalla Società proponente con la nota richiamata in oggetto. Detto studio potrà essere omesso nel caso in cui la viabilità di nuova realizzazione o in adeguamento non intersechi il reticolo idrografico ovvero non sia ricompresa in aree classificabili come "Aree golenali ed alveo attivo" e "Fascia di pertinenza fluviale", ai sensi degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI;

2. uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che dimostri le condizioni di sicurezza idraulica del cavidotto interrato, per eventi di piena con frequenza bicentenaria, con particolare riferimento alla capacità erosiva della corrente che potrebbe determinare fenomeni di escavazione in corrispondenza dell'attraversamento del canale "Foggia di Rau" da parte del cavidotto stesso.

Si precisa, inoltre, che in assenza delle suddette integrazioni il presente parere è da intendersi negativo";

- **Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo** - prot. n. 118 del 13/01/2010: rileva che "il percorso del cavidotto di MT interferisce con il canale "Foggia di Rau". Per detto attraversamento si esprime parere di massima favorevole subordinato al rilascio di nulla-osta definitivo del Consorzio a conclusione di apposita istruttoria tecnica. Pertanto la ditta proponente dovrà farne esplicita richiesta con invio delle tavole esecutive contenenti gli elementi di dettaglio relativi all'attraversamento nonché accettazione delle condizioni e prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva. Inoltre dovrà essere preventivamente acquisita la concessione demaniale, se dovuta. Per quanto sopra il presente parere non autorizza l'esecuzione dei lavori relativi alla posa in opera del predetto cavidotto. **PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE**";
- **Acquedotto Pugliese SpA** – prot. n. 5701 del 18/01/2011: informa che "dall'analisi degli elaborati progettuali trasmessi, risulta che l'impianto a costruirsi e l'elettrodotto ad esso asservito non interferiscono con opere gestite da Acquedotto Pugliese S.p.A. e, pertanto, per quanto di competenza nulla osta alla realizzazione delle opere in oggetto";
- **ASL di Brindisi** – prot. n. 2550 del 17/01/2011: esprime parere favorevole a condizione che:
 1. vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
 2. vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale;
 3. vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
 4. vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8.07.2003;
 5. venga acquisito il parere favorevole dell'ARPA Dap di Brindisi";
- **ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Foggia** – prot. n. 1599 del 13/01/2011: comunica che "per quanto di propria competenza si esprime parere non favorevole alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica presentato dalla società ENERGIE PER IL FUTURO 2 e delle opere connesse, in quanto dall'esame della documentazione risultano essere emerse le seguenti criticità;
 - Il parco eolico è definito nell'istanza come costituito da un unico aerogeneratore caratterizzato da potenza complessiva pari a 0.7 MW e per detta ragione preliminarmente è osservato dall'istante che lo stesso non risulta essere assoggettabile alla procedura VIA di cui alla L.R. 11/2001. In realtà la stessa società ha presentato istanza per la realizzazione di ulteriore parco eolico, sempre costituito da n. 1 aerogeneratore di potenza complessiva dichiarata pari a 0.7 MW, in località del tutto adiacente (progetto identificato con il codice 08037) al sito ospitante il rotore del parco eolico "Brindisi 1" e per la discussione della quale è

convocata da codesta Spett.le Regione apposita Conferenza di Servizi in pari data 18.01.2011. E' opinione dello scrivente DAP che in realtà le due istanze non possano essere trattate separatamente in quanto trattasi in realtà di un unico parco eolico costituito da due generatori per una potenza complessiva pari a 1.4 MW e come tale assoggettabile alle procedure di cui alla L.R. 11/2001;

- Non è esplicitamente indicato l'aerogeneratore oggetto di installazione non descrivendo quindi le caratteristiche tecniche dello stesso ed in particolare quelle pertinenti agli aspetti relativi all'analisi dell'impatto acustico ambientale;
- Le considerazioni relative alla valutazione dell'impatto acustico del progetto oggetto di valutazione, oltre all'assenza di dichiarazione di redazione a cura di tecnico competente in acustica, presenta gravi carenze e precisamente":
 - a. Non è riportata una descrizione acustica degli aerogeneratori oggetto di installazione con l'evidenziazione delle caratteristiche necessarie a caratterizzare sia ogni singola sorgente di emissione che gli eventuali effetti sinergici;
 - b. Non è riportata alcuna modellizzazione delle sorgenti sonore ai fini del calcolo dei valori di emissione ed immissione;
 - c. Non è riportato il valore di emissione e immissione calcolato ai confini delle proprietà in cui ricade ogni singolo aerogeneratore con riferimento alla classe acustica adottata dall'Amministrazione Comunale di Brindisi ed approvata dalla Amministrazione Provinciale di Brindisi (Classe I);
 - d. Non è riportata alcuna considerazione specifica circa il rispetto del criterio differenziale presso gli ambienti abitativi più prossimi all'impianto che non risultano essere neanche individuati e dettagliati;
 - e. Non è valutata la sinergia dovuta alla localizzazione in area adiacente, da parte della stessa società.. del rotore afferente al parco eolico denominato "Brindisi 2";
 - f. Non è dettagliato l'impatto acustico relativo alla fase di cantiere;
 - g. Non si è procedute ad una misura dei valori di valori di fondo presenti nell'area quale indagine preliminare alla conduzione dello studio di valutazione di impatto acustico;
 - h. Le curve di isolivello comunque valutate dall'istante indicano il superamento dei limiti di immissione per la classe I in cui ricade l'impianto così come classificata dall'Amministrazione Comunale di Brindisi ed approvata dalla Amministrazione Provinciale territorialmente competente;
 - i. Lo stesso impianto ricade in Classe I e quindi presenta profili di incompatibilità con la destinazione dell'area (si ricorda che sono classificate in Classe I per la L.R. /02 art. 1 comma 4,a le aree dove la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione..."); .
 - j. Quale eventuale opera di insonorizzazione per il rispetto del criterio differenziale, in caso di accertato superamento, viene suggerita l'adozione di opere di insonorizzazione passive presso i recettori, circostanza non prevista dalla normativa vigente;
- non sono dettagliate le misure di compensazione ambientale che si intendono adottare ai fini della limitazione dell'impatto ambientale;
- non è presente un cronoprogramma delle attività di cantiere da realizzare;
- non è presente un dettagliato piano di dismissione dell'opera a termine del suo ciclo produttivo;
- seppur dichiarata nella relazione geologica allegata all'istanza l'esistenza della eventualità di intercettare nella fase della realizzazione delle fondazioni la falda acquifera, raccomandando oltremodo il tecnico incaricato al proponente di tener conto di detta esigenza nella fase di progettazione, la stessa in realtà è ignorata nelle allegate relazione geotecnica e nello studio esecutivo relativo alle caratteristiche tecniche delle fondazioni".

Si rileva che la Energie per il Futuro 2 Srl, con nota acquisita al prot. n. 10121 del 29/08/2011, trasmetteva la suddetta documentazione integrativa ad ARPA Puglia che, con nota prot. n. 44858 del 15/09/2011, rilevava che "In riferimento a quanto riscontrato nel succitato parere non è stata invece fornita alcuna indicazione in riferimento a:

- Crono programma delle attività di cantiere (dichiarata la sola disponibilità a fornire dette informazioni in

fase pre-esecutiva);

- Misure di compensazione ambientale che si intendono adottare ai fini della limitazione dell'impatto ambientale;
- Chiarimenti circa la constatazione evidenziata che, seppur dichiarata nella relazione geologica allegata all'istanza l'esistenza della eventualità di intercettare nella fase della realizzazione delle fondazioni la falda acquifera, raccomandando oltremodo il tecnico incaricato al proponente di tener conto di detta esigenza nella fase di progettazione, la stessa in realtà è ignorata nelle allegate relazione geotecnica e nello studio esecutivo relativo alle caratteristiche tecniche delle fondazioni.

Ancora rispetto a quanto evidenziato nel richiamato parere, l'istante ha prodotto valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente che parzialmente accoglie quanto osservato dalla scrivente Agenzia. In particolare, elemento fondamentale per l'analisi in questione, non è definito in maniera univoca l'aerogeneratore da installare in quanto, seppur indicato l'apparato WINWIN WWD-1, l'istante afferma che "l'effettiva scelta della tipologia di aerogeneratore da installare verrà effettuata insindacabilmente all'atto della realizzazione in relazione alla effettiva disponibilità sul mercato ed opportune valutazioni tecnico-economiche. Il campo eolico sarà costituito da 1 aerogeneratore di 700 KW. La mancata indicazione del modello ovviamente pone evidenti limiti alla realizzazione di una modellizzazione che individui i profili sonori post-operam per un corretto confronto con i limiti della classi Acustiche interessate ed individuate dalla Amministrazione Comunale di Brindisi in Classe I (limite diurno - notturno 50-40dB(A)) e solo limitatamente in Classe IV. Ancora si evidenzia che le curve di isolivello comunque valutate dall'istante indicano il superamento dei limiti di immissione per la Classe I, con particolare riferimento al periodo notturno, in cui ricade l'impianto così come classificata dall'Amministrazione Comunale di Brindisi ed approvata dalla Amministrazione Provinciale territorialmente competente.

Infine si rappresenta lo stesso impianto ricade in Classe I e quindi presenta profili di incompatibilità con la destinazione dell'area (si ricorda che sono classificate in Classe I per la L.R. /02 art. 1 comma 4, a "le aree dove la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione...").

Inoltre si precisa che i "pareri" ARPA si qualificano quali "valutazioni tecniche" rese a norma dell'art. 17 della L.241/1990 e s.m.i. sulla richiesta della Regione Puglia e che il ruolo dell'Agenzia nel procedimento autorizzativo di cui al D.Lgs. 387/2003 va individuato alla luce del proprio compito istituzionale e pertanto la stessa è tenuta ad esprimere valutazioni tecniche che si pongono ad un più approfondito livello di complessiva valutazione dell'inserimento ambientale degli interventi proposti senza per questo sovrapporsi ai pareri/nulla-osta/autorizzazioni di competenza di altre P.A.

Tanto ciò premesso, analizzato il progetto presentato dall'istante ENERGIE PER IL FUTURO 2 s.r.l. nel suo complesso alla luce anche della integrazione documentale presentata, non essendo stati affrontati e chiariti nella documentazione presentata in maniera esaustiva tutte le criticità evidenziate nel ns. precedente parere prot. 1599 del 13.01.2011. la valutazione complessiva della scrivente Agenzia è negativa e pertanto si esprime parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto in parola".

Rilevato altresì che:

- la Società, in data 01/07/2009, allegava all'istanza di Autorizzazione Unica il piano particellare ai fini dell'attivazione della procedura per l'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i.
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, in data 04/10/2016, trasmetteva l'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo" alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., per il quale non pervenivano osservazioni.

Rilevato infine che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot n. 3540 del 04/10/2016, trasmetteva alla

Società ed alle Amministrazioni coinvolte copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi del 30/09/2016 e comunicava contestualmente la conclusione favorevole del procedimento finalizzato all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica per l'impianto eolico in oggetto;

- in data 3 gennaio 2017 è stato sottoscritto dalla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Brindisi ai sensi della D.G.R. n. 3029/10, così come modificata dalle Sentenze n. 2748/2013 del TAR Lazio e n. 5249/2014 del Consiglio di Stato, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Programmazione Acquisti della Regione Puglia, in data 17 gennaio 2017 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 018955.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico;
- ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 nonché dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa a:
 - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,7 MW (n.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Brindisi (BR) in località "Masseria San Paolo" (Foglio 163 p.IIIa 547):

Aerogeneratore n.	Coordinate sistema di riferimento Gauss-Boaga (Fuso Est)	
	E	N
1	2770974	4494329

- un cavidotto interrato 20 KV di lunghezza pari a circa 1900 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna MT;
- n. 1 cabina di consegna MT (Foglio 153 p.IIIa 72);
- un cavidotto interrato AL 185 mm² di lunghezza pari a circa 200 m per la connessione in "entra-esce" sulla linea MT "P. S.Pietro", di proprietà ENEL SpA.

La Società Energie per il Futuro 2 S.r.l, con sede legale in via Napoli 363/I (BA) - Cod. Fisc./P.IVA n. 10576721004, con nota acquisita al prot. n. 3903 del 24/10/2016, ha trasmesso:

- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- documentazione antimafia resa ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11;
- attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

La Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. è tenuta a trasmettere gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Viste le linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Vista la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.07.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 03.02.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 581 del 02.04.2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30.03.2015;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23.06.2016;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 3 gennaio 2017 dalla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l, con sede legale in via Napoli 363/I (BA) - Cod. Fisc./P.IVA n. 10576721004, di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,7 MW (n.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Brindisi (BR) in località "Masseria San Paolo" (Foglio 163 p.IIIa 547):

Aerogeneratore n.	Coordinate sistema di riferimento Gauss-Boaga (Fuso Est)	
	E	N
1	2770974	4494329

- un cavidotto interrato 20 KV di lunghezza pari a circa 1900 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna MT;
- n. 1 cabina di consegna MT (Foglio 153 p.IIIa 72);
- un cavidotto interrato AL 185 mm² di lunghezza pari a circa 200 m per la connessione in "entra-esce" sulla linea MT "P. S.Pietro", di proprietà ENEL SpA.

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. "sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati".

ART. 4)

La Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, ai sensi del D.M. 23/06/2016, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società proponente;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia. Laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991

e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater commi 1 e 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza".

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza

motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto unilaterale sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 28 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
F.to Carmela IADARESTA